



---

# Direttive di applicazione

per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale

Versione del 3 dicembre 2012

---

Emanate dal DFE il 27 novembre 2012. Entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Basi legali</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Oggetto delle direttive di applicazione</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Definizioni dei termini</b> .....	<b>5</b>
4.1	Settori economici beneficiari .....	5
4.2	Imprese di prestazione di servizi affini alla produzione .....	5
4.3	Stabilimenti d'impresa autonomi .....	5
4.4	Elevato grado d'innovazione .....	5
4.5	Forte valore aggiunto .....	5
4.6	Nuove imprese .....	5
4.7	Cambiamento essenziale dell'attività aziendale .....	6
4.8	Inizio dell'attività aziendale .....	7
4.9	Creazione di nuovi posti di lavoro e/o mantenimento di quelli esistenti .....	7
4.10	Investimenti .....	7
4.11	Ammontare dell'agevolazione fiscale .....	8
4.12	Durata dell'agevolazione fiscale .....	8
4.13	Indicazione dell'utile nel rapporto annuale .....	8
4.14	Piano aziendale .....	8
<b>5</b>	<b>Inizio e durata dell'agevolazione fiscale</b> .....	<b>8</b>
5.1	Termini generali .....	8
5.2	Durata dell'agevolazione fiscale .....	8
5.3	Determinazione dell'anno di fondazione .....	8
5.4	Determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale in caso di fondazioni d'impresa ....	9
<b>6</b>	<b>Direttive concernenti l'attuazione dell'OCF</b> .....	<b>10</b>
6.1	Domanda dell'impresa .....	10
6.2	Proposta del Cantone .....	10
6.3	Esame della documentazione da parte della Confederazione .....	11
6.4	Condizioni per la concessione di un'agevolazione fiscale della Confederazione .....	11
6.4.1	Genere di progetti imprenditoriali beneficiari .....	11
6.4.2	Zone di applicazione .....	11
6.4.3	Imprese beneficiarie .....	12
6.4.4	Importanza particolare per l'economia regionale .....	12
6.4.4.1	Posto di lavoro .....	12
6.4.4.2	Investimenti pianificati .....	12
6.4.4.3	Collaborazione con istituti di ricerca .....	12
6.5	Requisiti supplementari inerenti ad imprese di prestazioni di servizi affini alla produzione .....	12
6.6	Condizioni generali e oneri poste dalla decisione .....	13

6.7	Restrizioni (ai sensi dell'articolo 6 OCF).....	13
<b>7</b>	<b>Reporting e controlling</b> .....	<b>14</b>
7.1	Competenze .....	14
7.2	Obbligo di informazione spettante alle imprese.....	14
7.3	Rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali.....	14
7.3.1	Firma del rapporto annuale .....	15
7.3.2	Conseguenze di dichiarazioni inesatte .....	15
7.4	Rapporto sull'importo degli utili netti imponibili.....	15
<b>8</b>	<b>Proroga e revoca</b> .....	<b>15</b>
8.1	Proroga dell'agevolazione fiscale.....	15
8.2	Revoca .....	16
<b>9</b>	<b>Allegato</b> .....	<b>17</b>
9.1	Codici settoriali NOGA.....	17
9.2	Procedure .....	19
9.2.1	Procedura relativa al rapporto annuale.....	19
9.2.2	Procedura relativa alla proroga dell'agevolazione fiscale.....	20
9.2.3	Procedura relativa al controllo dei parametri dell'agevolazione fiscale .....	21
9.3	Sigle e acronimi .....	22

## 1 Introduzione

La legge federale sulla politica regionale (in seguito LF) intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali (articolo 1 LF). Conformemente alle disposizioni del Dipartimento federale dell'economia inerenti la determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali, dal 1° gennaio 2008 in 30 regioni – comprendenti all'incirca il 10% della popolazione svizzera – le imprese che creano posti di lavoro e rafforzano l'economia possono chiedere agevolazioni fiscali.

L'introduzione della LF, il 1° gennaio 2008, ha comportato l'abrogazione del decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico (decreto federale Bonny; raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) anno 1996 pag. 1918, 2001 1911, 2006 2197 all. n. 144 4301) e di conseguenza la soppressione di alcuni strumenti attuativi: fideiussioni, contributi al servizio dell'interesse e aiuti finanziari sovraziendali. Mentre le agevolazioni fiscali sono invece state riprese nella LF (in particolare all'articolo 12).

Le fideiussioni precedentemente concesse dal DFE continuano a essere rette dalle disposizioni in vigore al momento in cui sono state decise, cioè prima del 1° gennaio 2008. Dunque per quanto attiene alle fideiussioni è ancora possibile la modifica di una decisione in conformità delle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2007.

## 2 Basi legali

- Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (qui appresso LF, RS 901.0);
- ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (qui appresso OCF, RS 901.022);
- ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (qui appresso ODFE, RS 901.022.1);
- legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14).

## 3 Oggetto delle direttive di applicazione

Il presente documento si prefigge di illustrare le principali disposizioni contemplate dall'OCF. Si tratta di fornire ai Cantoni e alle imprese informazioni aggiuntive in merito ad una corretta attuazione dell'OCF.

Le presenti direttive di applicazione sostituiscono le versioni precedenti.

## 4 Definizioni dei termini

### 4.1 Settori economici beneficiari

art. 12 LF Per poter stabilire quali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali nel quadro della LF, la SECO si basa sulla nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA). I codici a cui fa riferimento la SECO figurano nell'elenco allegato (v. capitolo 9.1).

### 4.2 Imprese di prestazione di servizi affini alla produzione

art. 4 cpv. 1 L'interpretazione del concetto di "impresa di prestazione di servizi affine alla produzione" non può basarsi soltanto sui codici NOGA. Per essere considerata "affine alla produzione", un'impresa operante in uno dei settori NOGA di cui all'allegato (v. capitolo 9.1) deve anche avere un **legame diretto** con le attività aziendali di un'unità di produzione con sede in Svizzera o all'estero<sup>1</sup>.

### 4.3 Stabilimenti d'impresa autonomi

Per stabilimento d'impresa s'intende "una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerati stabilimenti d'impresa, in particolare, succursali o officine (ad es. laboratori) la cui durata è di almeno dodici mesi"<sup>2</sup>.

### 4.4 Elevato grado d'innovazione

art. 4 cpv. 1 Per innovazione si intende un miglioramento dei prodotti o della produzione come pure un miglioramento dei processi di gestione aziendale che comporta vantaggi sotto il profilo della competitività.

### 4.5 Forte valore aggiunto

art. 4 cpv. 1 Il valore aggiunto è la misura dell'incremento di valore dei beni che si verifica nell'ambito del processo produttivo. Questa definizione si applica per analogia anche ai servizi. Nella contabilità nazionale la si ottiene calcolando la differenza tra valore della produzione e consumi intermedi<sup>3</sup>.

### 4.6 Nuove imprese

art. 23 cpv. 3  
LAID Per l'interpretazione del concetto di "imprese neocostituite" la SECO si basa sui lavori della Conferenza fiscale svizzera<sup>4</sup>. Quest'ultima considera come "nuove imprese" non soltanto quelle iscritte per la prima volta nel registro dei contribuenti di un Cantone, bensì anche le filiali o gli stabilimenti (v. capitolo 4.3) creati da imprese già esistenti in altre regioni, o gli interventi di

---

<sup>1</sup> Tale condizione implica la creazione di posti di lavoro legati direttamente o indirettamente alla produzione, ad esempio in ambito di sviluppo di software, "supply chain management", proprietà intellettuale, R&S, gestione acquisti, produzione e vendita, ecc.

<sup>2</sup> Articolo 4 capoverso 2 e articolo 51 capoverso 2 della legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11)

<sup>3</sup> Definizione dell'Ufficio federale di statistica UST.

<sup>4</sup> Rapporto "*Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts*", parte X sezione B, *Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung*, 1995 Muri, Berna.

ristrutturazione di un'impresa equiparabili alla creazione di una nuova impresa.

#### 4.7 Cambiamento essenziale dell'attività aziendale

art. 23 cpv. 3  
LAID

I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione.

Nel rapporto della Conferenza fiscale svizzera<sup>5</sup>, un cambiamento essenziale dell'attività aziendale viene descritto come segue:

*"Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione (ultima frase dell'art. 5 e dell'art. 23 cpv. 3 LAID).*

*L'originario progetto di armonizzazione del Consiglio federale non comprendeva ancora questa frase. Il relativo messaggio del Consiglio federale, riguardo all'articolo 6 (attualmente art. 5) specificava che il disciplinamento proposto nel disegno era più esteso, non applicandosi soltanto alle sole imprese industriali bensì a tutte le imprese; tuttavia rilevava che la disposizione in questione non aveva per scopo di favorire le imprese già esistenti (FF 1983 III 57 e 70).*

*Dietro richiesta della Commissione del Consiglio degli Stati, l'articolo 6 è stato integrato con la disposizione seguente: "un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione."*

*Il relatore Binder ha motivato la richiesta suddetta con la necessità di concedere agevolazioni fiscali anche alle imprese già esistenti che stanno attuando un proprio processo di ristrutturazione (bollettino stenografico del 18 marzo 1986, p. 131). Nel quadro delle deliberazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale questa aggiunta non è stata messa in discussione.*

*Si pone perciò la questione relativa alle condizioni a cui assoggettare la concessione di agevolazioni fiscali a imprese già esistenti da parte di un Cantone. Qui di seguito l'espressione "cambiamento essenziale dell'attività aziendale" viene sostituita con il termine "ristrutturazione": tuttavia tale sostituzione non è finalizzata ad alcun mutamento materiale. Devono essere adempiute le condizioni seguenti:*

- *la ristrutturazione deve comportare un avanzamento tecnologico e una forte propulsione innovativa. Ad esempio, la trasformazione, a livello strutturale, di una casa madre in una holding oppure di una società di produzione in una pura società commerciale non sono cambiamenti essenziali dell'attività aziendale ai sensi di quanto sopra;*
- *la ristrutturazione deve implicare investimenti rilevanti (relativamente alle dimensioni dell'impresa). Diversamente dal caso della neocostituzione di imprese, la fattispecie di questa disposizione interessa perciò unicamente le imprese ad alto investimento di*

---

<sup>5</sup> Rapporto "Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts", parte X sezione B, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna.

*capitale;*

- *la ristrutturazione deve servire gli interessi economici del Cantone. Pertanto essa deve comportare la creazione di posti di lavoro o assicurare il mantenimento di quelli già esistenti. In via derogatoria, è possibile concedere agevolazioni fiscali anche in casi in cui la ristrutturazione determina una riduzione dei posti di lavoro (ad es. nel caso di un adeguamento strutturale alla situazione del mercato mondiale).*
- *occorre provvedere affinché le imprese già stanziare in un Cantone, assoggettate ad un regime fiscale ordinario, non subiscano effetti negativi sul piano della concorrenza dovuti alla concessione di agevolazioni fiscali. Il Cantone può tuttavia tener conto del suo interesse, sul piano della politica regionale, per il raggiungimento di uno sviluppo economico equilibrato di tutto il suo territorio."*

#### 4.8 Inizio dell'attività aziendale

L'inizio dell'"attività aziendale" coincide con il primo fatturato.

La chiusura del fatturato in questione deve avvenire conformemente alle norme di riferimento in materia di chiusura dei conti riconosciute secondo il Codice svizzero delle obbligazioni.

#### 4.9 Creazione di nuovi posti di lavoro e/o mantenimento di quelli esistenti

art. 4 cpv. 2+3

Il numero di posti di lavoro viene stabilito in equivalenti a tempo pieno (ETP), sulla base dell'esistenza di un contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, conforme alle disposizioni del diritto svizzero e concluso tra l'impresa menzionata nella decisione e un lavoratore. Il contratto di lavoro specifica il luogo di lavoro, il grado di occupazione nonché la durata dell'impiego. Rientrano nel computo anche i frontalieri e i lavoratori stranieri con permesso di lavoro in Svizzera che soddisfano le condizioni suddette. In casi eccezionali e per motivi aziendali viene preso in considerazione anche un contratto di lavoro, conforme alle disposizioni del diritto svizzero, tra una società del gruppo in Svizzera e un lavoratore.

È esclusa la fornitura di personale a prestito ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza sul collocamento<sup>6</sup>.

I posti per apprendisti vengono conteggiati come normali rapporti di lavoro.

#### 4.10 Investimenti

art. 4 cpv. 3b

Sono considerati investimenti:

- beni materiali che possono essere iscritti all'attivo secondo le norme contabili IFRS e Swiss GAAP RPC, in particolare RPC 18 o IAS 16<sup>7</sup>;
- beni immateriali secondo le norme contabili RPC 10 o IAS 38<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ordinanza sul collocamento OC (RS 823.111)

<sup>7</sup> Esempi di investimenti secondo RPC 18: terreni e costruzioni, installazioni e impianti, ecc.

<sup>8</sup> Esempi di investimenti secondo RPC 10: brevetti, programmi informatici, costi di sviluppo, ecc.

#### 4.11 Ammontare dell'agevolazione fiscale

art. 5 L'ammontare dell'agevolazione relativa all'imposta federale diretta viene indicata percentualmente. Questo valore percentuale non può superare quello relativo all'agevolazione fiscale concessa dal Cantone. Nel caso in cui l'agevolazione relativa all'imposta federale diretta chiesta dal Cantone è inferiore a quella concessa dal Cantone stesso, solitamente per l'ammontare massimo dell'agevolazione della Confederazione fa stato l'ammontare richiesto.

#### 4.12 Durata dell'agevolazione fiscale

art. 5 La durata massima dell'agevolazione fiscale è di dieci anni civili e non può superare la durata dell'agevolazione fiscale cantonale. Tuttavia il periodo di agevolazione fiscale non deve per forza essere identico a quello del Cantone.

#### 4.13 Indicazione dell'utile nel rapporto annuale

Nel rapporto annuale (vedi capitolo 7.2) l'utile netto corrisponde a quello definito nel piano aziendale. Solitamente si tratta dell'utile netto prima delle imposte (EBT).

#### 4.14 Piano aziendale

art. 7 Il piano aziendale, o business plan, è un documento che descrive il progetto imprenditoriale e illustra in modo completo e conciso gli obiettivi e la strategia dell'azienda. Deve comprendere gli aspetti più importanti delle diverse fasi di realizzazione.

Il piano aziendale deve contenere fra l'altro:

- un *executive summary* (descrizione del progetto lunga una pagina);
- un piano del bilancio e degli utili relativo agli anni successivi (per almeno cinque anni);
- dati inerenti al volume di investimenti previsto;
- un elenco relativo alla creazione annuale di nuovi posti di lavoro (per almeno cinque anni).

### 5 Inizio e durata dell'agevolazione fiscale

#### 5.1 Termini generali

L'inizio, la durata e la fine di un'agevolazione fiscale sono stabiliti nella decisione del DFE. La durata viene definita in anni civili.

#### 5.2 Durata dell'agevolazione fiscale

art. 23 cpv. 3 LAID Secondo l'articolo 23 capoverso 3 della LAID, un'agevolazione fiscale può essere accordata per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti.

#### 5.3 Determinazione dell'anno di fondazione

Nel caso delle decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2012 l'anno di



fondazione corrisponde al primo anno civile. Ciò vale anche per le chiusure d'esercizio inerenti a periodi di oltre un anno.


Per le decisioni emanate fino al 31 dicembre 2011 si segue la prassi cantonale in materia di determinazione dell'anno di fondazione (a meno di un contrasto con quanto espressamente previsto dalla decisione del DFE).

#### 5.4 Determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale in caso di fondazioni d'impresa

In linea di principio per i nuovi enti giuridici l'agevolazione fiscale inizia il giorno dell'iscrizione nel registro cantonale di commercio, fatti salvi i casi seguenti.

Nel caso delle imprese già esistenti e di quelle che non vengono iscritte nel registro di commercio, l'iscrizione nel registro di commercio (fondazione) viene equiparata all'inizio delle attività aziendali.

Soltanto nel caso delle imprese già esistenti o in quello delle imprese che non vengono iscritte nel registro di commercio l'agevolazione fiscale ha inizio con l'attività aziendale, fatti salvi i casi b) e d) di cui sotto.



Nei casi seguenti l'inizio dell'agevolazione fiscale viene stabilito come indicato.

- **Caso a:**  
*l'impresa è stata fondata entro i nove mesi precedenti il ricevimento del dossier completo.* In questo caso l'agevolazione fiscale inizia con l'iscrizione nel registro cantonale di commercio.
- **Caso b:**  
*l'impresa è stata fondata prima del termine di nove mesi (vedi grafico).* In questo caso la domanda è respinta poiché non viene concessa alcuna agevolazione fiscale con effetto retroattivo.
- **Caso c:**  
*l'impresa viene fondata entro l'anno civile in cui inoltra il dossier, ma dopo il ricevimento di quest'ultimo.* L'agevolazione fiscale inizia con l'iscrizione nel registro cantonale di commercio, ma al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno civile.
- **Caso d:**  
*l'impresa viene fondata nell'anno civile successivo a quello in cui è stato inoltrato il dossier.* In casi motivati, l'inizio dell'agevolazione fiscale può essere posticipato di due anni civili al massimo per ritardi nella fondazione

o nell'inizio dell'attività aziendale, senza considerare l'anno civile in cui il dossier completo è stato inoltrato. La motivazione e un'agenda dettagliata sono parte integrante del dossier completo.

## 6 Direttive concernenti l'attuazione dell'OCF

Occorre ricordare che in linea di massima ogni impresa ha il diritto di presentare una domanda di agevolazione fiscale dalla Confederazione. Tuttavia, anche se in quest'ambito vige il principio della parità di trattamento, la richiesta di un'agevolazione fiscale non può essere fatta valere in termini di pretesa giuridica.

### 6.1 Domanda dell'impresa

art. 7 L'impresa o chi la rappresenta deve presentare la domanda di agevolazione fiscale della Confederazione al Cantone in cui il progetto viene attuato. La domanda deve obbligatoriamente contenere un piano aziendale.

Il richiedente deve procedere in modo che la documentazione completa giunga alla SECO tramite il Cantone al più tardi entro nove mesi dall'iscrizione dell'impresa nel registro cantonale di commercio o dall'inizio della nuova attività aziendale. In caso di mancato rispetto di tale termine la domanda non viene presa in considerazione. Per questa ragione si raccomanda di trasmettere la documentazione al Cantone prima dell'iscrizione nel registro cantonale di commercio o rispettivamente prima dell'inizio dell'attività aziendale nel caso di imprese che non vengono iscritte nel registro di commercio.

La condizione relativa alla valutazione del piano aziendale da parte di terzi (articolo 7 dell'OCF) è inattuale e non deve più essere adempiuta .

### 6.2 Proposta del Cantone

art. 8 Secondo gli articoli 7 e 8 dell'OCF, il Cantone trasmette alla SECO tutta la documentazione inerente al progetto. La documentazione contiene almeno:

- un piano aziendale (vedi la definizione di cui al capitolo 4.14)
- una decisione del Consiglio di Stato del Cantone competente;
- una stima della detrazione fiscale prevista per l'intero periodo di agevolazione, in ogni caso almeno per i primi cinque anni.

art. 8 cpv. 2a Ai fini della valutazione della documentazione la SECO può richiedere ulteriori informazioni.

Inoltre il Cantone deve attestare che la sua decisione è conforme all'articolo 23 capoverso 3 della LAID<sup>9</sup>, in particolare nel caso di un cambiamento importante delle attività aziendali.

art. 4 cpv. 5 La decisione del Cantone, al fine di adempiere alla volontà del Parlamento di lottare contro gli abusi in materia di agevolazioni fiscali, deve contemplare una clausola che preveda il rimborso delle agevolazioni fiscali cantonali e comunali ottenute indebitamente ("clausola di *claw-back*")<sup>10</sup>.

Il richiedente deve procedere in modo che la documentazione completa giunga alla SECO tramite il Cantone al più tardi entro nove mesi dall'iscrizione dell'impresa nel registro cantonale di commercio o dall'inizio della nuova attività aziendale.

### 6.3 Esame della documentazione da parte della Confederazione

La proposta del Cantone viene esaminata entro tre mesi dal ricevimento della documentazione. Nel caso i termini di trattamento non possano essere rispettati, la SECO informerà il cantone sul modo di procedere.

### 6.4 Condizioni per la concessione di un'agevolazione fiscale della Confederazione

#### 6.4.1 Genere di progetti imprenditoriali beneficiari

art. 23 cpv. 3 LAID Secondo l'articolo 23 capoverso 3 della LAID, i Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti.

art. 12 cpv. 2a LF Secondo l'articolo 12 capoverso 2 lettera a della LF, il DFE può concedere sgravi non soltanto alle nuove imprese, bensì anche a quelle che riorientano i posti di lavoro esistenti.

I progetti di razionalizzazione che comportano una perdita netta di posti di lavoro nello stabilimento d'impresa destinatario degli aiuti non beneficiano di alcuna agevolazione fiscale.

#### 6.4.2 Zone di applicazione

art. 3 Secondo l'articolo 12 capoverso 3 della LF, consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali. L'articolo 3 dell'OCF attribuisce questa competenza al DFE.

Soltanto i progetti previsti entro il perimetro attuativo (vedi ODFE) possono essere incentivati. È determinante il luogo del progetto, non quello dell'ente giuridico (ditta o sede).

---

<sup>9</sup> Articolo 23 capoverso 3: "I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.". RS 642.14.

<sup>10</sup> Articolo 12 capoverso 2 lettera c della legge federale sulla politica regionale.

### 6.4.3 Imprese beneficiarie

- art. 12 cpv. 2 LF A livello federale un'agevolazione fiscale può essere concessa soltanto alle imprese industriali e alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione (articolo 4 OCF). Il DFE si riserva di non incentivare un'impresa, in particolare se:
- essa opera in un settore che beneficia già del sostegno della Confederazione in un altro ambito della politica settoriale (notifica da parte cantonale); oppure
  - il suo progetto contrasta con altri obiettivi della Confederazione.

### 6.4.4 Importanza particolare per l'economia regionale

- art. 4 cpv. 3 I criteri secondo cui viene valutata l'importanza particolare di un progetto per l'economia regionale – condizione per la concessione di agevolazioni fiscali – sono definiti all'articolo 4 capoversi 2 e 3 dell'OCF. I criteri enumerati all'articolo 4 capoverso 3 non sono cumulativi.

#### 6.4.4.1 Posto di lavoro

- art. 4 cpv. 2+3 La definizione di posto di lavoro di cui al capitolo 4.9 vale sia per le decisioni future in materia di agevolazioni fiscali sia per quelle adottate in virtù del diritto previgente.
- Per la verifica relativa ai posti di lavoro creati/mantenuti, la ditta che beneficia dell'agevolazione fiscale presenta su richiesta una copia dei contratti di lavoro al Cantone per un loro eventuale inoltro alla SECO (vedi anche il capitolo 7.2).

#### 6.4.4.2 Investimenti pianificati

- art. 4 cpv. 3b L'entità degli investimenti pianificati viene valutata secondo il criterio "investimenti realizzati per posto di lavoro" alla luce della detrazione fiscale stimata.

#### 6.4.4.3 Collaborazione con istituti di ricerca

- art. 4 cpv. 3d La collaborazione con istituti di ricerca e di formazione deve essere in relazione diretta con il progetto. A questo proposito si possono, ad esempio, citare i contratti di ricerca con scuole specializzate superiori o scuole universitarie, o la partecipazione a fondi regionali di finanziamento volti a incentivare progetti in ambito di sviluppo e ricerca applicata.

### 6.5 Requisiti supplementari inerenti ad imprese di prestazioni di servizi affini alla produzione

- art. 4 cpv. 4 Conformemente all'articolo 4 capoverso 4 dell'OCF, le domande di imprese di prestazioni di servizi affini alla produzione possono essere prese in considerazione soltanto se determinano la creazione di almeno 20 nuovi posti di lavoro. In linea di massima le agevolazioni fiscali destinate alle imprese di

prestazioni di servizi affini alla produzione ammontano al massimo al 50%<sup>11</sup>. Sono possibili deroghe qualora il progetto rivesta un'importanza particolare per l'economia regionale. L'importanza particolare per l'economia regionale viene stabilita secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 3 dell'OCF. Nella sua proposta indirizzata alla SECO, il Cantone illustra i motivi per cui il progetto riveste un'importanza particolare ai fini dell'economia regionale; in assenza di questa motivazione il progetto non può essere ritenuto particolarmente importante per l'economia regionale.

## 6.6 Condizioni generali e oneri poste dalla decisione

Generalmente le decisioni suddividono il periodo di agevolazione fiscale in due fasi. La proroga dell'agevolazione fiscale oltre la prima fase è subordinata al rispetto di alcune condizioni e oneri, concernenti ad esempio la creazione di impieghi e/o l'attuazione di investimenti. Se le condizioni e oneri sono adempiute e viene concessa una proroga, il numero di posti di lavoro stabilito nella decisione deve essere mantenuto anche durante tutta la seconda fase, se ciò è previsto dalla decisione.

art. 4 cpv. 5

Le decisioni contengono anche una clausola generale che consente di intervenire in caso di abusi. Il testo della clausola potrebbe ad esempio essere il seguente:

*"Se per il periodo, comprendente la durata dell'agevolazione fiscale concessa più la metà di quest'ultima, l'impresa richiedente:*

- *viene sciolta oppure parzialmente o totalmente liquidata, oppure*
- *trasferisce la sua sede in un altro Cantone o all'estero, oppure*
- *se il numero di posti di lavoro sono inferiori a quanto stabilito nella decisione oppure non viene rispettato,*

*il DFE può ordinare una revoca retroattiva totale o parziale dell'agevolazione fiscale. In questo caso la Confederazione agisce per quanto possibile d'intesa con il Cantone.*

*Il DFE può revocare agevolazioni fiscali concernenti l'imposta federale diretta anche in mancanza di una decisione corrispondente a livello cantonale.*

## 6.7 Restrizioni (ai sensi dell'articolo 6 OCF<sup>12</sup>)

art. 6

Per non compromettere le attività economiche e la strategia di un'impresa, le agevolazioni fiscali di cui beneficia il nuovo stabilimento vengono concesse unicamente per i nuovi posti di lavoro (al netto di quelli trasferiti). Per i posti di lavoro trasferiti da un Cantone ad un altro l'impresa non ottiene alcun incentivo e/o questi impieghi non sono presi in considerazione nell'esame della documentazione.

Esempio nuova impresa: *il progetto di un'impresa prevede la realizzazione, in*

---

<sup>11</sup> La percentuale massima di agevolazione è annuale: non si tratta di una media relativa all'intero periodo di agevolazione. Ad esempio, un'agevolazione del 50% per 10 anni non può essere scomposta in un'agevolazione del 30% per 5 anni e del 70% per gli altri 5 anni, né essere sostituita da un'agevolazione del 100% per 5 anni.

<sup>12</sup> Articolo 6 dell'OCF: "L'agevolazione fiscale non è concessa per il trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro".

*una zona di applicazione, di una nuova azienda/un nuovo stabilimento d'impresa. Complessivamente ciò dovrebbe consentire la creazione di 500 posti di lavoro, 400 dei quali verrebbero trasferiti nella zona di applicazione da uno stabilimento in un altro Cantone. La domanda può essere accolta in virtù dei 100 nuovi posti di lavoro e viene valutata sulla base di questi ultimi.*

Esempio di riorientamento: in occasione di un riorientamento di posti di lavoro esistenti, possono essere presi in considerazione esclusivamente i posti di lavoro trasferiti all'interno di un Cantone ma non quelli trasferiti da un Cantone all'altro.

## 7 Reporting e controlling

### 7.1 Competenze

art. 10 cpv. 1 La SECO è responsabile della vigilanza per quanto attiene alle agevolazioni fiscali concesse. Secondo l'articolo 10 capoverso 1 dell'OCF, "la SECO sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri di cui all'articolo 4 [condizioni per la concessione di un'agevolazione fiscale della Confederazione], 8 [proposta del Cantone; documentazione completa, incl. decisione cantonale; stima della detrazione fiscale risultante dall'agevolazione] e 9 [decisione del DFE]". All'interno della SECO questi compiti sono svolti dal settore Politica a favore delle PMI, della Direzione promozione della piazza economica.

art. 10 cpv. 1 Secondo l'articolo 10 capoverso 1 dell'OCF, il Cantone "è tenuto a verificare che le condizioni per la concessione di cui all'articolo 4 siano rispettate e in particolare che l'agevolazione fiscale non sia stata ottenuta indebitamente".

Il Cantone attribuisce a livello cantonale le competenze relative alla presentazione delle domande, alla concessione di proroghe e alla vigilanza attuativa. Salvo indicazioni contrarie da parte dei Cantoni alla SECO, la competenza spetta ai dipartimenti cantonali dell'economia.

### 7.2 Obbligo di informazione spettante alle imprese

art. 10 cpv. 3 L'impresa che beneficia di agevolazioni fiscali è tenuta a fornire annualmente i dati relativi all'andamento dei posti di lavoro e agli investimenti effettuati, nonché a presentare tutti i dati e i documenti necessari a verificare che le condizioni e gli oneri inerenti l'agevolazione fiscale concessa vengano rispettati (ad es.: richiesta di presentazione dei contratti di lavoro).

Inoltre l'impresa è tenuta ad informare immediatamente il Cantone in merito ad un cambiamento rilevante del progetto originario; a sua volta il Cantone trasmette queste informazioni alla SECO al più tardi entro un mese. Nell'ambito del controllo delle agevolazioni fiscali ottenute indebitamente (articolo 4 capoverso 5 e articolo 10 capoverso 1 dell'OCF) questa informazione è da trascrivere ugualmente sul formulario del rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali.

### 7.3 Rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali

art. 10 Il Cantone presenta il rapporto annuale alla SECO entro 12 mesi dalla "conclusione dell'iter". Per la stesura del rapporto va utilizzato l'apposito modulo della SECO.

La trasmissione dei dati tramite il Cantone non è oggetto di una richiesta e avviene, per ogni progetto, mediante la compilazione del modulo per il rapporto annuale<sup>13</sup> (vedi la procedura di cui al capitolo 9.2.1).

In seguito alla presentazione del rapporto annuale la SECO svolge un test di plausibilità. Alla luce dei risultati del test può essere attuato un esame approfondito.

#### 7.3.1 Firma del rapporto annuale

Il rapporto annuale deve essere firmato dall'impresa o da chi la rappresenta come pure dal Cantone al fine di confermare l'esattezza rispettivamente la plausibilità delle informazioni in esso riportate. In alternativa al porre la firma sul rapporto annuale, l'impresa ha la possibilità di sottoscrivere un rapporto separato comprendente tutte le informazioni che vengono richieste nel formulario del rapporto annuale.

Il rapporto annuale verrà considerato incompleto e come non inoltrato nel caso in cui mancasse una firma.

#### 7.3.2 Conseguenze di dichiarazioni inesatte

art. 4 cpv. 5 Se il rapporto contiene informazioni inesatte volte a procurare un vantaggio all'impresa, l'agevolazione fiscale può essere revocata retroattivamente.

#### 7.4 Rapporto sull'importo degli utili netti imponibili

art. 10 cpv. 2 Secondo l'articolo 10 capoverso 2 dell'OCF, "il Cantone comunica annualmente alla SECO l'importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l'imposta federale diretta".

Quest'obbligo spettante al cantone rimarrà valido anche in futuro. Tuttavia i dati in questione non devono più essere trasmessi direttamente dal Cantone alla SECO. Infatti nel quadro della perequazione finanziaria il Cantone fornisce i dati all'AFC e questa a sua volta li trasmette alla SECO. Se necessario, la SECO si rivolge al Cantone per ulteriori informazioni (vedi la procedura di cui al capitolo 9.2.3).

## 8 Proroga e revoca

### 8.1 Proroga dell'agevolazione fiscale

Solitamente il periodo di agevolazione fiscale per l'imposta federale diretta viene suddiviso in due fasi di uguale durata. La seconda fase viene attuata soltanto se le condizioni previste nella decisione risultano adempiute al termine della prima fase.

Ad esempio, nel caso di un progetto vertente sul mantenimento di posti di lavoro, la seconda fase di agevolazione fiscale è condizionata, tra le altre cose, al mantenimento degli impieghi esistenti all'avvio del progetto stesso.

Dal 2012 le decisioni stabiliscono che il numero di posti di lavoro previsto per

---

<sup>13</sup> Modulo unico per la valutazione dei dati relativi al progetto, messo a disposizione dalla SECO a partire dal 2012.

la proroga debba essere mantenuto per tutta la seconda fase (vedi capitolo 6.6).

In caso contrario, l'agevolazione fiscale cessa nel primo anno civile in cui il numero di impieghi è inferiore a quello previsto.

Eventuali condizioni supplementari poste dal Cantone vengono di norma riprese dalla Confederazione.

La concessione o non di una proroga viene valutata in seguito alla presentazione del rapporto finale (vedi capitolo 7.3) e confermata, rispettivamente stabilita per iscritto dalla SECO (vedi anche al capitolo 6.6 e la procedura di cui al capitolo 9.2.2). In mancanza del relativo rapporto annuale la proroga non può essere confermata.

## 8.2 Revoca

art. 12

Per principio, se le condizioni non vengono adempiute l'agevolazione fiscale verrà revocata.

La revoca della decisione cantonale relativa ad un'agevolazione fiscale comporta di norma una revoca corrispondente della decisione federale. Ciò vale per le revoche decise nel corso del periodo di agevolazione fiscale o al termine di quest'ultima (vedi capitolo 6.6).

Il DFE può ordinare una revoca totale o parziale dell'agevolazione fiscale. In questo caso la Confederazione agisce per quanto possibile d'intesa con il Cantone. Il DFE può revocare agevolazioni fiscali concernenti l'imposta federale diretta anche in mancanza di una decisione corrispondente a livello cantonale.



## 9 Allegato

### 9.1 Codici settoriali NOGA<sup>14</sup>

La lista seguente contiene le attività delle imprese "**industriali**" (sezione C) e/o di "**prestazione di servizi affini alla produzione**" (sezioni J e M) ai sensi delle condizioni per la concessione di cui all'articolo 4 dell'OCF:

Sezione	Codice	Titolo 2008	Osservazioni
<b>C</b>		<b>ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>	
	10	Industrie alimentari	
	11	Produzione di bevande	
	12	Industria del tabacco	
	13	Industrie tessili	
	14	Confezione di articoli di abbigliamento	
	15	Confezione di articoli in pelle e simili	
	16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	
	17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	
	18	Stampa e riproduzione su supporti registrati	
	19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	
	20	Fabbricazione di prodotti chimici	
	21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	
	22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	
	23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	
	24	Attività metallurgiche	
	25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	
	26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	
	27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche	
	28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	
	29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	
	30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	
	31	Fabbricazione di mobili	
	32	Altre industrie manifatturiere	


---

<sup>14</sup> Pubblicazioni NOGA 2008, Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA), Ufficio federale di statistica.


<b>Sezione</b>	<b>Codice</b>	<b>Titolo 2008</b>	<b>Osservazioni</b>
	33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	
<b>J</b>		<b>SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>	
	62	Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	
<b>M</b>		<b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>	
	70	Attività di sedi centrali; consulenza gestionale	Attività finanziarie escluse
	72	Ricerca scientifica e sviluppo	

## 9.2 Procedure


### 9.2.1 Procedura relativa al rapporto annuale



## 9.2.2 Procedura relativa alla proroga dell'agevolazione fiscale



### 9.2.3 Procedura relativa al controllo dei parametri dell'agevolazione fiscale



### 9.3 Sigle e acronimi

<b>Sigle/acronimi</b>	<b>Significato</b>
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CF	Consiglio federale
DFE	Dipartimento federale dell'economia
EBT	Earnings before taxes (utile ante imposte)
ETP	Equivalenti a tempo pieno (posti di lavoro)
FF	Foglio federale
IAS	International Accounting Standards (norme contabili)
IFRS	International Financial Reporting Standards (norme contabili)
LAID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LF	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche
OCF	Ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
ODFE	Ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali
RPC	Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
Swiss GAAP FER	Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti